

ALLEGATO TECNICO

PARTE I – Inquadramento generale

1.1) DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ

Ragione Sociale	F.LLI VILLA S.r.l.
Sede legale	Comune di Sovico, viale Brianza 24/28
Sede dell'impianto	Comune di Sovico, viale Brianza 24/28
Settore di appartenenza	Recupero rifiuti non pericolosi
Oggetto dell'attività	Recupero rifiuti non pericolosi
Destinazione urbanistica dell'area sede dell'impianto	Si veda sotto

DATI RELATIVI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Motivazione della domanda	Rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013
Data di presentazione della domanda di autorizzazione unica ambientale (AUA)	Protocollo del Comune di Sovico n. 228 del 8.1.2014
Data di trasmissione della domanda di AUA alla Provincia di Monza e della Brianza	Protocollo del Comune di Sovico n. 419 del 9.1.2014
Data di arrivo della domanda di AUA alla Provincia di Monza e della Brianza	Protocollo Provincia di Monza e della Brianza n. 799/9.2/2014/201
Richiesta di integrazioni alla domanda di AUA	Protocolli della Provincia di Monza e della Brianza del 13.01.2015 n. 1041 e del 13.05.2015 n.17799
Conferenze dei Servizi istruttorie	10 marzo 2014 e 25 novembre 2014

La società F.LLI VILLA S.r.l. ha presentato la domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59. L'istanza è riferita al rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:

- Comunicazione dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 215 e 216 del D.lgs. n. 152/06
- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

La richiesta è riferita ad impianto che è adibito all'attività di recupero di rifiuti non pericolosi.

1.2) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il centro di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, è situato nel territorio del comune di Sovico, in Provincia di Monza e Brianza, in viale Brianza 24/28 ed è censita ai mappali n 42, 238, 239, 240, 241 e 242 Fg. 2.

Parte dell'area ricade in area di rispetto del vincolo cimiteriale. L'impianto è costituito da piazzale adibito alla messa in riserva nonché da una tettoia coperta per lo stoccaggio e la lavorazione dei materiali autorizzati.

L'area utilizzata dall'impianto occupa una superficie totale di 10.716 mq. La superficie totale coperta è di circa 1.234 mq di cui 56 adibiti a deposito temporaneo, 894 a deposito materie prime e i restanti 284 destinati ad uffici e logistica.

- Piazzale di manovra dei mezzi e deposito materie prime: 10.151 mq
- Settore di conferimento: 43 mq
- Settore di lavorazione: 162 mq
- Area di messa in riserva: 360 mq.

1.3) AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI IN ESSERE

1.3.1 Autorizzazioni ambientali in essere

La tabella sottostante riassume lo stato autorizzativo dell'insediamento produttivo in esame che è sostituito dall'autorizzazione del presente allegato tecnico

Matrice ambientale	Norme di riferimento	Ente competente	Numero autorizzazione	Oggetto dell'autorizzazione	Data di emissione	Data di scadenza
Aria	//	//	//	//	//	//
Acqua	//	//	//	//	//	//
Rumore	//	//	//	//	//	//
Rifiuti	D.lgs. 152/06, art. 216	Provincia	MB 781	Recupero rifiuti non pericolosi	15.05.2008	Rinnovata il 13.02.2013

1.3.2 Certificazioni ambientali in essere

L'impianto oggetto del presente allegato non risulta in possesso di certificazione ambientale.

Parte II – Caratteristiche impiantistiche e produttive dell'impianto

2) CICLO TECNOLOGICO

Tipologia ex D.M. 05.02.1998	tonnellate anno	stoccaggio istantaneo mc	operazioni	superficie	sistemi di stoccaggio
3.01 Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa, ecc.	10 000	180	R13 R4	210	Containers e cumuli
3.02 Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe, ecc.	4 000	100	R13 R4	110	Containers e cumuli
5.1* Parti di autoveicoli a motore etc.	2 000	30	R13	30	Containers e cumuli
5.8 Spezzoni di cavo di rame ricoperto	1 000	20	R13	10	Containers e cumuli

*La Ditta non ritira il codice 16 01 06.

Le operazioni di lavorazioni effettuate consistono nella selezione e cernita di materiali ferrosi ed eventuale adeguamento volumetrico oltre che nel trattamento a secco o ad umido al fine di rimuovere le impurità del materiale.

3. *Piani*

Piano di ripristino e recupero ambientale

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale e il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale, da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

Piano di emergenza

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il Soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri Organismi.

Parte III - Titoli ambientali

***Sezione A – Emissioni in atmosfera
(art. 269/272 D.lgs. 152/2006)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

***Sezione B – Comunicazioni in materia di rifiuti
(artt. 215 e 216 D.lgs. 152/2006)***

1) DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI SVOLTE. TIPOLOGIA E QUANTITATIVI DEI RIFIUTI. PRESCRIZIONI

REGISTRO PROVINCIALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO L'AUTOSMALTIMENTO ED IL RECUPERO DEI RIFIUTI DI CUI ALL' ART. 214 E AL COMMA 15 DELL'ART. 216 D.LGS. N. 152 DEL 3 APRILE 2006

Iscrizione n. **MB 00781** del **13/02/2013**
(da riportarsi nel formulario)

Scadenza:

Richiamati gli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/06 con i quali viene istituito il Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti in procedura semplificata;

Richiamato il D.M. 5 febbraio 1998 c.c.m. dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186;

Richiamata la Comunicazione dell'interessato;

SI CERTIFICA CHE L'IMPRESA

Denominazione: **F.LLI VILLA S.R.L.**
Codice Fiscale o P. Iva: **02157680154**
Indirizzo dell'insediamento: **VLE Brianza 24/28**
20050 Sovico

E' ISCRITTA AL REGISTRO DI CUI SOPRA PER LE SEGUENTI TIPOLOGIE, QUANTITA' E VOLUMI COMUNICATI:

Cod.	C.E.R.	Descrizione	Attività autorizzate	Qtà (t)	Qtà (mc)
3.1	100210;100299;120101; 120102;120199;150104; 160117;170405;190102; 190118;191202;200140	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199.	R13; R4	10.000	5.900
3.2	100899;110501;110599; 120103;120104;120199; 150104;170401;170402; 170403;170404;170406; 170407;191002;191203; 200140	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199.	R13; R4	4.000	2.400
5.1	160116;160117;160118; 160122	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art. 46 del D.L. 5/2/97, n° 22 e successive modifiche e integrazioni e al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pn	R13	2.000	1.200
5.8	160118;160122;160216; 170401;170411	Spezzoni di cavo di rame ricoperto.	R13	1.000	590

Le attività devono essere effettuate solo relativamente alle tipologie previste dal D.M. 5/2/1998 così come modificato dal D.M. 5 aprile 2006 n. 186 e dal D.lgs. 152/06, con le modalità di cui al medesimo D.M., fermo restando l'obbligo, da parte dell'Impresa, di osservanza di tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e dalle disposizioni vigenti, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione, con particolare riguardo a quelle in materie di tutela dell'ambiente ed igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

1. I quantitativi di rifiuti recuperati o messi in riserva attraverso le procedure agevolate non possono, in alcun caso, eccedere le quantità di cui all'allegato 4 al D.M. 5 aprile 2006 n. 186; l'azienda intestataria della presente certificazione si impegna al non superamento delle quantità citate.
2. La scadenza dell'iscrizione al Registro in questione è quella indicata nell'AUA.
3. L'interessato si impegna a comunicare qualsiasi variazione societaria, nonché quelle relative all'insediamento ed alle tipologie recuperate o messe in riserva ed a procedere, in caso di cessazione dell'attività, alla pulizia e, ove necessario, alla bonifica dell'insediamento.
4. Il pagamento dei diritti relativi al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano l'autosmaltimento e il recupero dei rifiuti deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno in corso. **Il mancato pagamento comporta, ai sensi del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, art.3, 3° comma, il venir meno dell'iscrizione al Registro, con l'impossibilità alla continuazione dell'attività.**
5. La presente iscrizione al Registro Provinciale di cui sopra può essere, in ogni momento, sospesa o revocata, con atto motivato, anche a seguito di accertamenti da organi terzi.

6. Nel prendere atto che la Ditta effettua solamente attività di messa in riserva R13, si fa comunque presente che il 9 ottobre 2011 è entrato in vigore in Italia il Regolamento 333/2011/UE “Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti - Ferro, acciaio e alluminio” mentre il 1 gennaio 2014 è entrato in vigore in Italia il Regolamento 715/2013/UE “Regolamento recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”, **pertanto l’ottenimento di materiale classificabile come End of Waste è subordinato all’ottenimento/rinnovo delle certificazioni ex Reg. 715/2013 e Reg. 333/2011.**
7. **Sono fatte salve le specifiche prescrizioni riportate nell’Allegato tecnico predisposto da ATO Monza e Brianza il 13.11.2015.**

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti.
2. Prima della ricezione dei rifiuti all’impianto, la Ditta deve verificare l’accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.
3. Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell’impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.
4. La gestione dei rifiuti RAEE deve rispettare quanto previsto dal D.lgs. 25.7.2005 n. 151 e s.m.i.
5. Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici, secondo quanto prescritto dal D.lgs. n. 230/95 e s.m.i.
6. Deve essere rispettato quanto previsto dalla DGR Lombardia 28.9.2009 n.8/10222 “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi” e dal Regolamento (UE) n.333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
7. Deve essere rispettato quanto previsto dal Regolamento (UE) n.1179/2012 della Commissione del 10.12.2012 recante i criteri che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
8. Nel caso in cui la ditta non sia certificata End of Waste o perda i requisiti della certificazione, il materiale manterrà la qualifica di rifiuto.
9. Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento.
10. Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata.
11. Qualora l’impianto e/o l’attività rientrino tra quelli indicati dal D.P.R. n. 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell’impianto è subordinata all’acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente.
12. Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell’impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.
13. La Ditta inoltre deve rispettare le norme tecniche di cui al DM 5 febbraio 1998 e s.m.i.

14. Gli impianti che effettuano unicamente l'operazione di messa in riserva, ad eccezione degli impianti esistenti, ferme restando le norme vigenti in materia di vincoli per l'ubicazione degli impianti di gestione dei rifiuti, non devono essere ubicati in aree esondabili, instabili e alluvionabili, comprese nelle fasce A e B individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
15. L'impianto deve essere provvisto di:
 - a) adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
 - b) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui deve essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema deve terminare in pozzetti di raccolta "a tenuta" di idonee dimensioni, il cui contenuto deve essere avviato agli impianti di trattamento;
 - c) idonea recinzione.
16. Nell'impianto devono essere distinte le aree di stoccaggio dei rifiuti da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime. Deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva.
17. La superficie del settore di conferimento deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi e/o dai serbatoi. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita.
18. Il settore della messa in riserva deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto individuata dal presente decreto ed opportunamente separate.
19. Ove la messa in riserva dei rifiuti avvenga in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti pavimentati o, qualora sia richiesto dalle caratteristiche del rifiuto, su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti che permettono la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante.
20. L'area deve avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta «a tenuta» di capacità adeguate, il cui contenuto deve essere periodicamente avviato all'impianto di trattamento.
21. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili.
22. I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto.
23. I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento.
24. Le manichette e i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente.
25. Il contenitore o serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello.
26. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento. I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacini di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
27. I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi. Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani. I contenitori devono essere raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti e disposti in maniera tale da consentire una

facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.

28. Le vasche devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti.
29. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.
30. I recipienti fissi o mobili, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni.
31. I rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo recupero.
32. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi. Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse.

Allegato alla sezione "B":

- Planimetria generale dell'impianto, con suddivisione delle aree

***Sezione C – Scarichi in acque superficiali/scarichi sul suolo
(art. 124 D.lgs. 152/2006)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.

***Sezione D – Scarichi in pubblica fognatura
(art. 124 D.lgs. 152/2006)***

Si riporta di seguito l'Allegato Tecnico che è stato trasmesso dall'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza ATO-MB nell'ambito del procedimento sull'istanza di cui trattasi – allegato alla nota protocollo n.3391/9.8/2014/30 del 13.11.2015.

La nota protocollo ATO-MB n.3391/2015 è stata acquisita dalla Provincia di Monza e della Brianza al protocollo provinciale n. 40430 del 13.11.2015, presente agli atti del procedimento.

Si veda la **Parte B** del presente Allegato Tecnico.

***Sezione E – Emissioni sonore industriali
(Legge n. 447/1995, art. 8. Decreto ministeriale del 14 novembre 1997)***

La Società non ha richiesto il titolo ambientale in questione.